



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Via Borgo dei Leoni, n. 28 – 44121 Ferrara

REGOLAMENTO

PER IL RILASCIO DI

CONCESSIONI

LICENZE

AUTORIZZAZIONI

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 16 del 30/11/2022)

TITOLO I – NORME E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il rilascio di concessioni, licenze e autorizzazioni relative a lavori, atti e fatti interessanti le opere di bonifica e loro pertinenze, come previsto dal Regolamento di Polizia Idraulica approvato con R.D. 08/05/1904 n. 368.

Nel caso di Enti e/o Aziende che svolgono attività di interesse pubblico sarà possibile adottare apposite e specifiche convenzioni atte a regolamentare preventivamente tutti i rapporti che fosse necessario costituire.

Art. 2

DEFINIZIONI

I **canali consorziali**, fatta salva diversa disposizione, si estendono da ciglio a ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno (in trincea), ovvero quando sono arginati dal piede delle scarpate esterne degli argini.

Il ciglio è la linea che unisce i punti di maggior quota della sponda ovvero il punto di intersezione tra il piano di campagna e la sponda dell'alveo.

In corrispondenza di tratti tombinati si farà riferimento alla larghezza catastale del mappale corrispondente alla proprietà demaniale. In assenza del mappale si determinerà la larghezza virtuale del canale ricostruendo la sezione d'alveo necessaria in caso di rimozione del tombinamento, con larghezza di fondo e pendenza delle scarpate corrispondenti a quanto presente nel tratto a cielo aperto.

Qualora la proprietà demaniale si estenda oltre il ciglio o il piede arginale, dovrà essere rispettata, contemporaneamente alle minime distanze prescritte, anche la distanza minima dal confine della proprietà demaniale stabilita dal Codice Civile o dal Regolamento Comunale.

Pertinenze idrauliche sono da considerarsi tutte le aree a servizio dei canali di bonifica e delle opere idrauliche connesse.

Ai sensi di quanto previsto dal R.D. 08/05/1904 n. 368 e del presente Regolamento, su entrambi i lati di tutti i canali consortili è prevista:

2.1 - una **fascia di tutela della larghezza di m. 10,00** misurata dal ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno, ovvero quando sono arginati, dal ciglio del fosso di guardia, se presente, o in caso di assenza del fossato dal piede delle scarpate esterne degli argini.

In caso di allargamento del canale, la fascia di tutela viene determinata in base alla posizione dei nuovi cigli dei canali o delle nuove scarpate esterne degli argini.

Le opere o gli interventi da realizzarsi all'interno di tale fascia di tutela sono oggetto di preventiva autorizzazione/concessione/licenza da parte del Consorzio.

All'interno della fascia di tutela di cui all'art.2.1, deve essere garantita:

2.2 - una **fascia di rispetto** della larghezza di m. 2,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e dagli altri lavori di manutenzione;

2.3 - una **fascia di inedificabilità assoluta** della larghezza di m. 4,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato;

2.4 - una **zona di transito** della larghezza di m. 6,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per l'accesso e il transito del personale e dei mezzi consortili per attività di manutenzione del reticolo idraulico, nonché di terzi che operano per conto del Consorzio stesso.




Fig. 1 - Definizioni

Art. 3

DIVIETI

In prossimità dei canali e delle opere di bonifica è assolutamente vietato:

- lavorazioni che comportano la movimentazione del terreno, compreso arature, fresature e rusature, nella fascia di rispetto prevista in m. 2,00;
- la piantumazione e la coltivazione negli alvei, nelle scarpate e sulle sommità arginali;

- c) l'attraversamento degli alvei e dei corpi arginali, nonché il transito nella fascia di rispetto, con pecore, cavalli e bestiame in genere;
- d) il deposito anche temporaneo, da parte di terzi, di qualsiasi prodotto vegetale o inerte (terre, ghiaie, materiale di demolizione in genere) nell'alveo, sui corpi arginali e nella zona di transito;
- e) le costruzioni e gli edifici adibiti a qualsiasi uso e scopo nella zona di transito;
- f) qualunque opera, atto o fatto, che possa alterare lo stato di tutte le opere di bonifica, in particolar modo la resistenza e la funzionalità delle arginature, nonché possa ostacolare le attività di manutenzione del canale;
- g) sversare o depositare nell'alveo dei canali e sui corpi arginali, prodotti e acque inquinanti, o rifiuti ritenuti tali dalla legislazione vigente;
- h) l'utilizzo di diserbanti chimici all'interno dell'alveo.

Art. 4

ATTIVITA' E OPERE CONSENTITE PREVIA AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE O LICENZA

a) – Movimentazione del terreno - Nuovi fossati

Per tutte le lavorazioni che comportano la movimentazione del terreno, compreso arature, fresature e ruspature, è prescritta una fascia di rispetto dal ciglio canale / piede arginale, mai inferiore a m. 2,00.




Fig. 2 – Movimentazione del terreno

In caso di aperture di nuovi fossati in parallelo a canalizzazioni in gestione al Consorzio di Bonifica, dovrà essere mantenuta una distanza minima di m. 6,00 tra il ciglio del canale, o l'unghia arginale esterna, e il ciglio del nuovo fossato. In tutti i casi, la distanza tra i due punti non dovrà mai essere inferiore alla profondità dello scavo.




Fig. 3 – Nuovi fossati

b) - Siepi, alberature, arbusti, frutteti-piantagioni

Al fine di consentire la periodica manutenzione delle linee idrauliche e considerata la necessità di disporre di aree di transito adeguate alle attuali metodologie operative, sia in caso di canali a cielo aperto che tombinati, si prescrive una distanza minima pari a m. 6,00 dal ciglio/piede arginale. Solo nel caso di canali tombinati, siepi ornamentali di modeste dimensioni e altezza, inquadrabili nella tipologia di “piante basse” aventi un’altezza max di cm 80/120, possono essere autorizzate anche a distanze inferiori a m. 6,00 dal ciglio, ma non sull’area derivata dal tombinamento.

Per consentire il transito di personale e mezzi operativi consorziali a lato del canale, dovranno essere effettuate, nel tempo, le necessarie potature alla chioma.

Relativamente ai frutteti già in essere alla data di adozione del presente regolamento, nel caso in cui pervengano richieste di *appostamenti di difesa*, necessarie per evitare la compromissione della produzione, che per la conformazione dell’impianto non siano affrontabili nel rispetto delle suddette distanze minime previste, il Consorzio si riserva la facoltà di valutare la possibilità di autorizzare, in via eccezionale e temporanea, installazioni rimovibili posizionate anche a distanza minore di m. 6,00, prescrivendo comunque ogni azione utile al mantenimento della possibilità di intervento sulla canalizzazione.




Fig. 4 – Siepi – Alberature – Frutteti - Piantagioni

c) – Edifici adibiti a qualsiasi uso e scopo

Per tali strutture, dall’entrata in vigore del presente Regolamento, in caso di canali a cielo aperto la distanza minima dal ciglio/piede arginale è fissata in m. 10,00, mentre in presenza di canali tombinati è fissata in m. 6,00.




Fig. 5 – Edifici adibiti a qualsiasi uso e scopo

d) - Opere di complemento e arredo delle aree cortilive

Come tali, si intendono le recinzioni con fondazione, box in lamiera, casette in legno, vani di alloggiamento pompe, barbecue, piscine interrato, gazebo, arredi e ogni altra struttura sporgente dal suolo più di 20 cm. , per la cui installazione si renda necessario realizzare o posizionare una fondazione o una platea di fissaggio e/o per la cui rimozione si renda necessario provvedere alla demolizione, anche solo parziale, della struttura. Per tali opere si adotta il seguente schema:

- canali a cielo aperto di ampiezza fino a m. 10,00, distanza minima autorizzabile m. 6,00 ;
- canali a cielo aperto di ampiezza superiore a m. 10,00, distanza minima m. 10,00 ;
- canali arginati, indipendentemente dalla larghezza del canale, distanza minima autorizzabile m. 6,00 dall'unghia arginale esterna;
- canali tombinati di qualsiasi ampiezza, distanza minima autorizzabile m. 6,00.




Fig. 6 – Opere di complemento e arredo aree cortilive

caso particolare :

nei tratti in cui il canale incassato nel terreno, tombinato o a cielo aperto, risulti costeggiato da una strada ad uso pubblico, la distanza minima autorizzabile dal lato della strada stessa, è fissata, indipendentemente dalla larghezza della linea, in m. 6,00 dal ciglio del canale. Tale distanza si applica anche nel caso in cui la strada sia posta su un rilevato stradale che non svolga funzioni di contenimento idraulico.

e) - Opere fuori terra puntuali o rimovibili

Si intendono come tali le recinzioni rimovibili (costituite da semplici elementi verticali privi di qualsiasi tipo di fondazione, infissi nel terreno, con eventuali puntelli laterali, per il sostegno di reti metalliche o vegetali di collegamento), le opere di arredo e complemento delle aree cortilive rimovibili tramite semplice smontaggio degli elementi e senza necessità, anche solo parziale, di demolizione, pali, cartelli pubblicitari, ecc. .

Per tali opere, si prescrive una distanza minima di m. 6,00.

Nel caso di canali tombinati, suddette opere saranno autorizzate a distanze inferiori a m. 6,00 e anche sull'area di risulta dal tombinamento.

Si intendono elementi puntuali le installazioni con un diametro o un ingombro non superiore a m. 1,00 e le stesse potranno essere autorizzate solo se poste alla distanza minima di m. 5,00 da altri elementi già presenti alla stessa distanza dal ciglio canale. In mancanza dei requisiti citati l'opera verrà assoggettata al vincolo previsto per le "opere di completamento e arredo della aree cortilive".




Fig. 7 - Opere fuori terra puntuali o rimovibili

f) - Opere connesse alla sicurezza stradale

Non sono soggette alle limitazioni sopra citate le installazioni puntuali o lineari prescritte dalla vigente normativa in materia di sicurezza stradale, quale guard-rail e segnaletica verticale. Tali opere sono comunque assoggettate a presentazione di domanda da parte del soggetto gestore della viabilità e al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Consorzio.




Fig. 8 - Opere connesse alla sicurezza stradale

g) - Ponti – Tombinamenti - Passerelle – Uso area emersa da tombinamento

Le richieste di nuovi ponti, tombinamenti e passerelle verranno autorizzate previa adozione di sezioni di condotte calcolate sull'area scolante posta a monte del manufatto e tenendo debito conto delle eventuali immissioni puntuali già presenti nella canalizzazione.

Il rilascio di concessione per il tombinamento di un tratto di canale, unitamente all'uso dell'area derivata, comporta l'obbligo a carico del Concessionario di provvedere al mantenimento in stato di decoro dell'area demaniale emersa a seguito dell'intervento. Tale area dovrà essere mantenuta libera da erbe infestanti, da detriti, rifiuti e deposito di materiali.

L'occupazione e l'utilizzo dell'area emersa è subordinata al rilascio di specifica concessione.

Sull'area emersa dai tombinamenti è consentito solo il posizionamento di "opere fuori terra puntuali o rimovibili", opere interrato quali attraversamenti con reti di servizio, pozzetti e condotte per allacciamento al tombinamento. Non è consentita la posa di condotte di servizio che la attraversino longitudinalmente con andamento parallelo all'asse del canale.

Sull'area emersa dai tombinamenti è consentita la sola intersezione puntuale con arterie stradali, l'utilizzo delle stesse per attraversamenti, piazzali, parcheggi, piste ciclabili, aree verdi e di arredo urbano. Non è consentita la realizzazione di nuove strade ad uso pubblico o privato.

Dovrà essere mantenuta nel tempo, da parte della Ditta concessionaria, la possibilità di passaggio sul nuovo ponte o tombinamento dei mezzi e del personale impiegato dal Consorzio per i propri fini istituzionali.

h) - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti


Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non

sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontine, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.






Fig. 9 - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

i) - Attraversamenti aerei con cavidotti e elettrodotti

Gli attraversamenti aerei, oltre a rispettare le distanze minime previste per i pali di sostegno, dovranno mantenere una distanza minima di m. 7,00 tra il filo più vicino e il piano viabile sottostante. Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo più possibile ortogonale al canale e, in caso di linee elettriche, per tutta la sezione di attraversamento del canale e per le laterali zone di transito, i cavi dovranno essere rivestiti e protetti. Nel caso di linee elettriche dove non fosse possibile rispettare le condizioni sopra riportate l'attraversamento potrà essere autorizzato solo mediante posa in subalveo o interrati entro manufatti.

I tralicci di sostegno di linee elettriche ad Alta Tensione ($> 30 \text{ kV}$) dovranno essere previsti ad una distanza minima di m. 10,00 dal ciglio del canale se incassato o dal piede arginale se arginato.




Fig. 10 - Attraversamenti aerei con cavidotti e elettrodotti

I) - Strutture interrato a raso o sporgenti dal terreno per un massimo di 20 cm

Si intendono come tali i pozzetti, le caditoie, le tubazioni in parallelo, piazzali a raso e con cordoli, parcheggi, ecc.

Per ciascuna delle presenti opere, in caso di canali a cielo aperto, si prescrive una distanza minima di m. 4,00.

Nel caso di canali tombinati le suddette opere saranno autorizzate anche a distanze inferiori a m. 4,00 dal ciglio.

E' consentito posizionare nell'area demaniale emersa dal tombinamento del canale, pozzetti e caditoie per la raccolta e il convogliamento delle acque nel tombinamento, tubazioni interrate e linee di servizio solo in attraversamento dell'area stessa, piazzali a raso e con cordoli, parcheggi e piste ciclabili.

Le *nuove strade ad uso pubblico o privato* possono essere autorizzate solo alla distanza minima di m. 6,00 dal ciglio dei canali, sia a cielo aperto che tombinati. Stessa misura minima è fissata per le strade ad uso privato se realizzate mediante stabilizzazione e regolarizzazione del piano viabile mediante riporto di materiale inerte.

Le *piste ciclabili*, in caso di canali a cielo aperto, possono essere autorizzate solo alla distanza minima di m. 6,00 dal ciglio. In caso di canali tombinati saranno autorizzate a distanze inferiori di m. 6,00 dal ciglio e anche sull'area emersa dal tombinamento.

La *viabilità interna alle aziende*, costituita da semplici capezzagne, deve rispettare la distanza minima di m. 2,00 dal ciglio canale.

E' vietato l'uso delle sommità arginali come viabilità interna all'azienda.

Non è consentita la realizzazione di nuove strade, ad uso pubblico o privato, su sommità arginali o sull'area di risulta da tomlinamenti; è consentita la sola intersezione puntuale con arterie stradali (vedi punto "g").




Fig. 11 - Strutture interrato a raso o sporgenti dal terreno per un massimo di 20 cm.

m) - Sbarramenti di marezzana e di ponti

Sbarramenti di marezzana

Gli sbarramenti di marezzana posizionati perpendicolarmente all'asse del canale, dovranno prevedere una larghezza minima di passaggio non inferiore a m. 4,00. Qualora detti sbarramenti vengano previsti in corrispondenza di incroci con linee viabili o in presenza di particolari impedimenti, detta larghezza viene fissata in m. 6,00.

I sopraccitati sbarramenti potranno essere autorizzati sole se costituiti da catene, sbarre e cancelli in struttura leggera, sostenuti da modesti sostegni laterali delle dimensioni indicative non superiori a cm 15 x 15, previa posa in opera di adeguati presidi spondali.

Sbarramenti su ponti

Gli sbarramenti previsti sui ponti potranno essere autorizzati se realizzati mediante posa di catene, sbarre e cancelli in struttura leggera, con modesti sostegni verticali delle dimensioni indicative non eccedenti la misura di cm 15 x 15. Qualora i sostegni verticali vengano previsti sul sedime del ponte in corrispondenza del ciglio, dovranno essere realizzate adeguate opere di stabilizzazione spondale.

Potranno essere autorizzati cancelli con soluzione di apertura a scorrimento con posa in opera di cordolo con guida laterale al ponte, a condizione che venga stabilizzata l'intera parte spondale interessata del canale, mediante la posa in opera di massetto strutturale in sasso/cemento di dimensioni adeguate secondo le prescrizioni che verranno impartite dal Consorzio.

Per entrambe le due tipologie di sbarramento, l'autorizzazione è subordinata al mantenimento in capo al personale e mezzi consorziali della possibilità di passaggio in ogni momento, tramite consegna di copia delle chiavi.

Sbarramento di marezzana e di ponti




Fig. 12 - Sbarramenti di marezzana e di ponti

n) – Manufatti per lo scarico di acque

Nei canali consorziali di scolo e di tipo misto, possono essere realizzati manufatti per lo scarico di acque meteoriche, reflue, di processo, industriali, dilavamento piazzali, di sistemi drenanti di superfici agricole.

Detti manufatti dovranno essere realizzati secondo le specifiche tecniche che verranno inserite nel disciplinare di concessione rilasciato dal Consorzio al termine del procedimento istruttorio.

Le acque reflue scaricate dovranno essere qualitativamente idonee e conformi in base alla vigente normativa in materia.

La dimensione della sezione idraulica di scarico dovrà essere preventivamente definita mediante verifica tecnica da parte dell'ufficio consortile competente. Eventuali pozzetti di campionamento, possono essere autorizzati ad una distanza minima di m. 4,00 dal ciglio canale (strutture interrate a raso).




Fig. 13 - Manufatti per lo scarico di acque

o) - Utilizzo di superfici demaniali a fini agricoli

E' necessità del Consorzio mantenere le pertinenze della rete di canalizzazione inerbite e periodicamente sfalciate al fine di poterle agevolmente utilizzare per il transito ed il controllo, oltre che per limitare fenomeni erosivi e franosi.

E' altresì importante evitare la contaminazione dei corpi idrici superficiali con agenti

chimici di utilizzo agricolo quali ad esempio concimi, insetticidi e diserbanti.

Per quanto indicato in premessa l'utilizzo di aree demaniali a fini agricoli viene disciplinato come di seguito riportato:

- la concessione d'uso ai fini agricoli delle aree demaniali nella disponibilità del Consorzio è subordinata all'ottenimento da parte del richiedente di apposita concessione e al pagamento del canone annuo fissato dal Consorzio per tipologia di utilizzo;

- le concessioni rilasciate per uso agricolo di aree demaniali senza una specifica attinenza a linee idrauliche consentiranno di effettuare sul terreno le normali lavorazioni agricole richieste dall'attività, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e comunitarie;

- le concessioni d'uso relative a mazzane e pertinenze laterali ai canali potranno essere rilasciate per il solo periodico sfalcio delle erbe spontanee di prato polifita o per la coltivazione dell'erba medica. Tali coltivazioni, se necessario, potranno essere precedute da modeste lavorazioni superficiali del terreno, da effettuarsi a scopo di compianamento e/o semina esclusivamente nell'anno di attivazione dell'atto di concessione, con divieto assoluto di lavorazioni e risemie annuali successive. Su tali superfici è fatto altresì divieto assoluto di utilizzo di concimi, insetticidi e diserbanti;

- le concessioni relative all'utilizzo di arginature e sottobanca arginali potranno essere concesse per il solo sfalcio delle erbe spontanee e con specifico divieto di ogni lavorazione, anche superficiale, del terreno, con unica esclusione di interventi volti alla regolarizzazione di eventuali dissesti provocati dai mezzi in transito sul piano viabile delle sommità arginali.

p) – Manufatti di presa o di derivazione

Il Consorzio che manifestasse l'esigenza di derivare acqua dai canali consorziali di distribuzione irrigua specializzata o preminentemente irrigua per irrigare i terreni della propria azienda, può inoltrare apposita domanda al Consorzio indicando i propri fabbisogni e necessità.

Il Consorzio, verificata l'effettiva appartenenza dell'opera alla rete di distribuzione irrigua specializzata o preminentemente irrigua individuata nell'apposita cartografia approvata dal Comitato Amministrativo, fatte le opportune valutazioni tecniche in merito alla possibilità di soddisfare la richiesta inoltrata, potrà rigettare l'istanza motivandone le ragioni, potrà accogliere la richiesta ovvero accoglierla condizionandola ad un ridimensionamento della stessa.

Nel caso di accoglimento della richiesta, il Consorzio provvederà a formulare ed inviare al richiedente il preventivo di spesa per la realizzazione del manufatto di presa, comprensivo delle spese generali di studio e progettazione dello stesso ed indicando i tempi di realizzazione.

Detta progettazione sarà relativa alla sola parte del manufatto prevista sulla linea demaniale e non riguarderà invece la parte di collegamento con la proprietà aziendale.

Il manufatto potrà essere eseguito esclusivamente dal personale consortile o da ditta di fiducia incaricata dallo stesso Consorzio sotto la propria sorveglianza.

Il concessionario potrà accettare o meno il preventivo di spesa formulato.

Nel caso di accettazione il Consorziato ne dovrà dare comunicazione versando il 100% dell'importo preventivato; solo a pagamento effettuato il Consorzio potrà realizzare il manufatto.

Per tali opere non verrà rilasciata la relativa concessione. Il richiedente non sarà pertanto tenuto al pagamento di alcun canone concessorio.

Nel caso in cui il beneficiario del manufatto di presa non provvedesse al pagamento dei contributi consortili per il beneficio irriguo conseguito, il personale del Consorzio procederà con un preavviso di 15 giorni all'interruzione del funzionamento del manufatto di presa.

q) – Altri manufatti di derivazione

Il consorziato potrà manifestare l'esigenza di derivare acqua da canali consorziali diversi da quelli di cui al punto precedente.

In questi casi il Consorzio non garantisce la disponibilità irrigua; il manufatto potrà essere autorizzato nel rispetto delle prescrizioni che verranno impartite dal Consorzio e inserite nel disciplinare di concessione che verrà rilasciato al termine del procedimento autorizzativo.

La proprietà e manutenzione del manufatto rimarrà in capo alla ditta concessionaria.

Anche per questi manufatti, restano in capo al personale consortile le manovre di funzionamento.

Tipologie




Fig. 14 – prese irrigue

r) – Derivazioni per utilizzi non agricoli

In ordine alla natura del prelievo, si precisa che l'uso di acqua per scopi non agricoli dovrà essere preventivamente richiesto e autorizzato da ARPAE-SAC in quanto di competenza regionale. Il Consorzio provvederà a regolamentare il vettoriamento dell'acqua fino al punto di prelievo tramite apposita convenzione con la Ditta richiedente.

Art. 5

NORMATIVA SPECIALE – DISPOSIZIONI TECNICHE

Nel caso in cui le opere ricadano in aree soggette a regolamentazioni speciali che prevedano distanze diverse in materia di acque pubbliche, quali il Piano Territoriale Paesistico Regionale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po, o altre comunque emanate da Enti pubblici operanti sul territorio, le distanze minime stabilite non sono in nessun caso riducibili e, qualora siano previste distanze superiori, queste saranno applicate.

Per comprovate necessità legate alla tipologia del canale, a esigenze idrauliche, alla natura dei luoghi, a sopravvenute variazioni del tracciato dei canali ovvero alla salvaguardia idraulica del territorio, per le opere di cui alle lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,o,p,q dell'art. 4, possono essere prescritte distanze minime superiori a quelle sopra indicate.

Le distanze stabilite avranno il carattere della generalità e, quindi, saranno automaticamente integrate da sopravvenute legislazioni speciali o regolamentari, senza la necessità di aggiornamento del presente regolamento.

Art. 6

IMPIANTI DI DRENAGGIO SOTTERRANEO E SISTEMAZIONI AGRARIE

La realizzazione di impianti di drenaggio sotterraneo e/o sistemazioni agrarie di terreni confinanti o comunque interferenti con canali o strutture consorziali, sono soggetti ad autorizzazione da parte del Consorzio.

L'istanza dovrà essere corredata da progetto contenente i necessari elementi tecnici (con quote riferite a capisaldi consorziali) atti alla valutazione dell'esistenza di idonee condizioni idrauliche per effettuare interventi che si inseriscono sulla rete scolante consorziale. In particolare dovrà essere accertato il corretto funzionamento del drenaggio e/o la compatibilità idraulica della sistemazione agraria proposta, sia in termini di "franco" di bonifica consentito dall'assetto della rete pubblica di scolo, sia in termini di collegamento degli scarichi alla rete stessa.

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità circa l'eventuale prolungata sommersione dei dreni e il conseguente funzionamento rigurgitato degli stessi.

Il Consorzio non risponde di possibili insufficienze e danni alle colture e agli impianti di drenaggio.

Lo scarico delle linee drenanti dovrà avvenire in collettori aziendali, da mantenersi a cura e spese delle aziende agricole interessate, aventi a loro volta recapito nella rete scolante consorziale.

Lo sbocco delle linee drenanti, pertanto, non dovrà interessare direttamente la canalizzazione consorziale.

Impianti di drenaggio sotterraneo




Fig. 15 – Impianti di drenaggio sotterraneo

Art. 7

SOGGETTI RICHIEDENTI IL RILASCIO DI CONCESSIONI, LICENZE ENULLA OSTA

Possono chiedere il rilascio di concessioni, licenze e nulla osta i titolari di diritti reali su beni immobili e gli affittuari che intendono realizzare le opere o le attività di cui all'art.1. In ogni caso, fatto salvo l'usufrutto, la domanda deve essere sottoscritta anche dal proprietario.

Art. 8

DOMANDA DI CONCESSIONE O LICENZA

Per ottenere il rilascio delle concessioni/licenze occorre presentare domanda in carta semplice al Consorzio, utilizzando l'apposita modulistica.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Ricevuta di versamento sul c/c postale intestato al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, o tramite bonifico bancario su IBAN, della somma fissata dal Comitato Amministrativo a titolo di rimborso delle spese istruttorie.
- Disegni relativi alle opere da eseguire, sottoscritte dal richiedente e, quando necessita, da un professionista abilitato.

La richiesta può essere inoltrata in maniera telematica (e-mail/pec); in caso di inoltro tramite posta o a mano, gli elaborati dovranno essere in duplice copia.

A titolo indicativo, gli elaborati dovranno contenere:

- a) corografia e planimetria catastale in scala adeguata della zona entro la quale deve essere realizzata o mantenuta l'opera con l'indicazione dell'esatta posizione di questa;
- b) in caso di nulla osta per scarico indiretto, percorso delle acque dal punto di scarico fino al punto di immissione nel canale di bonifica;
- c) pianta ed eventuali prospetti delle opere che si intendono realizzare in scala adeguata, con l'indicazione dell'esatta posizione di queste rispetto al canale e/o all'area demaniale;
- d) una o più sezioni del canale in scala adeguata, quotate sulla base di opportuni rilievi effettuati sul posto, riferite a caposaldi consorziali;
- e) eventuali particolari esecutivi delle opere in scala adeguata;
- f) monografia del caposaldo utilizzato per la progettazione.

Il Consorzio, oltre agli elaborati sopradescritti, potrà richiedere ulteriori allegati tecnici ritenuti necessari all'istruttoria.

Art. 9

DOMANDE A SANATORIA

Eventuali domande di concessione/licenza o nulla osta presentate successivamente alla realizzazione dell'opera, saranno esaminate secondo la normativa in vigore al momento della domanda.

Al richiedente saranno addebitate le spese di istruttoria stabilite normalmente per le

richieste analoghe e, in caso di accoglimento dovranno corrispondersi i canoni pregressi nella misura del doppio rispetto alla tabella vigente. Dal primo anno successivo a quello della domanda sarà applicato il canone tabellare.

In caso di impossibilità all'accoglimento, dovrà farsi luogo alla demolizione dell'opera ai sensi e secondo le modalità del vigente Regolamento.

Art. 10

ATTI DI CONCESSIONE, LICENZE E DISCIPLINARI

Gli atti di concessione/licenza saranno intestati ai richiedenti e ai proprietari degli immobili in relazione ai quali la concessione stessa viene rilasciata.

Le condizioni riguardanti ogni singola concessione/licenza, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della medesima e le disposizioni, sia generali che particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica interessate, saranno fissate in appositi "disciplinari" in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e del R.D. 08/05/1904 n. 368.

Il disciplinare della concessione/licenza dovrà contenere tutti gli elementi utili alla chiarezza dei rapporti e quindi prescrizioni particolari, canoni, durata e tutte le clausole amministrative che dovessero rendersi necessarie, oltre alle condizioni generali stabilite dalla legge ed integrate dal presente Regolamento consorziale.

Il procedimento per il rilascio degli atti suddetti o per il loro rigetto deve concludersi entro giorni 90 (novanta) dalla data di ricezione della domanda.

Entro detto termine il Consorzio può chiedere chiarimenti e/o integrazioni; in tale caso il termine del procedimento viene rinnovato con decorrenza dalla data di ricezione della risposta dell'interessato.

In caso di **mancata trasmissione della documentazione integrativa**, dopo 3 mesi dalla richiesta, la pratica verrà archiviata. Nel caso la Ditta volesse riconfermare la richiesta di autorizzazione dovrà ripresentare nuova domanda di concessione.

Nei casi di pubblica utilità ovvero di comprovata urgenza, il termine della procedura viene ridotto ad un terzo.

L'urgenza, adeguatamente motivata, sarà verificata dal Consorzio che deciderà insindacabilmente sull'ammissibilità.

Il Direttore Generale provvede a rilasciare in via ordinaria i provvedimenti di autorizzazione, sottoponendo all'approvazione del Comitato Amministrativo solo i casi di particolare rilevanza.

L'atto di concessione/licenza verrà firmato dal Direttore Generale del Consorzio e dovrà essere sottoscritto dal concessionario per accettazione.

Gli atti di concessione/licenza di cui al presente regolamento saranno registrati solo in caso d'uso, fatti salvi i casi di particolare importanza, da valutare singolarmente, per i quali il Consorzio si riserva la facoltà di provvedere alla registrazione immediata.

Art. 11

DURATA DELLA CONCESSIONE, LICENZA E NULLA OSTA

La concessione/licenza, sempre accordata in via assolutamente precaria, ha una durata massima di **anni 10**, con unica eccezione per l'uso agricolo di aree demaniali per cui viene fissata una durata massima **di anni 5**, nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 137 del richiamato R.D n. 368/1904.

Alla scadenza la concessione/licenza, in assenza di rinuncia o disdetta, si intende rinnovata automaticamente per la medesima durata della precedente.

Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocare la concessione o licenza, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno, con preavviso di almeno giorni 90, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa di materiali di risulta, nonché al ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In difetto il Consorzio, previo preavviso, interverrà d'ufficio, addebitandone le spese al Concessionario.

Il nulla osta è definitivo e non ha scadenza.

Art. 12

CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a rimborsare annualmente al Consorzio le maggiori spese che l'Ente sostiene nelle sue attività istituzionali per effetto della concessione/licenza quali: sorveglianza, manutenzione e gestione operativa ed amministrativa.

L'ammontare annuo è riportato nell'**allegato "1"** del presente Regolamento.

L'importo annualmente dovuto sarà posto a carico del Concessionario mediante iscrizione in elenchi di riscossione; il versamento sarà effettuato con le modalità stabilite dal Comitato Amministrativo.

Nel caso in cui la concessione/licenza sia intestata ad una pluralità di soggetti, il

primo dei richiedenti sarà considerato debitore principale, in solido con i successivi. Qualora ne venga fatta espressa richiesta, il Consorzio potrà provvedere alla suddivisione pro quota del canone, con addebito ai singoli intestatari, con l'avvertenza che l'importo della singola quota non potrà comunque essere inferiore a quanto **approvato** dal Consorzio come importo minimo da applicare a copertura dei costi di gestione di una pratica di concessione.

Nei casi di concessioni rilasciate ad un'impresa costruttrice per manufatti di scarico o opere di urbanizzazione primaria, la stessa sarà tenuta a versare il canone annuo stabilito al Consorzio fino alla trasmissione di apposito verbale di consegna ed accettazione dell'opera alla proprietà subentrante.

Per concessioni o licenze di particolare rilevanza che comportino al Consorzio specifici oneri gestionali di carattere continuativo, oltre all'importo annuo approvato dal Consorzio sulla base della tipologia dell'opera richiesta, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere annualmente anche i conseguenti maggiori costi, determinati con apposita stima, caso per caso, ed esplicitati nell'atto di concessione.

Art. 13

SPESE DI ISTRUTTORIA

All'atto di presentazione della domanda di concessione/licenza/autorizzazione, il richiedente è tenuto a corrispondere al Consorzio le spese istruttorie per sopralluoghi, accertamenti e pratiche amministrative. Gli importi sono riportati nell'**allegato "2"** del presente Regolamento.

Le eventuali spese per imposte, tasse, copia di atti e quant'altro connesso verranno rimborsate al momento del ritiro dell'atto da parte del Concessionario.

Art. 14

NULLA OSTA SCARICO ACQUE

La normativa ambientale vigente prevede che il Consorzio rilasci a privati e aziende il proprio **Nulla Osta Idraulico** atto a garantire un'adeguata presenza di deflusso idrico nei canali di propria competenza, affinché gli enti preposti rilascino o meno l'Autorizzazione allo scarico.

Il Consorzio, con propria deliberazione di Comitato Amministrativo, ha pertanto elaborato una nuova cartografia denominata "deflusso vitale nei canali di bonifica", individuando i seguenti casi:

caso 1) – deflusso minimo vitale assente o canale irriguo;

caso 2) – tirante d'acqua compreso tra 20 e 50 cm per 10 mesi all'anno;

caso 3) – tirante d'acqua maggiore di 50 cm per 12 mesi all'anno.

Sulla base di questa nuova “classificazione” della rete idraulica, il Consorzio, per quanto di competenza, rilascerà il proprio Nulla Osta Idraulico positivo solo per i canali rientranti nelle casistiche 2 e 3.

Qualora il quantitativo di acque industriali/urbane fatte defluire nella rete consortile comporti maggiori oneri in capo al Consorzio, sarà rilasciata apposita convenzione onerosa che fisserà oneri aggiuntivi in relazione all'ubicazione del manufatto di scarico rispetto alla conformazione della rete consortile, del costo dell'energia necessaria per il deflusso e della stagionalità dello scarico.

Gli scarichi di acque meteoriche nella rete consorziale potranno essere autorizzati nel bacino idraulico di appartenenza dell'area in esame. Diversamente, gli stessi potranno essere autorizzati con recapito in altro bacino, in base a valutazioni del competente ufficio consortile qualora non creino pregiudizio idraulico alla rete di bonifica.

Il Nulla Osta (parere di compatibilità idraulica) deve essere richiesto al Consorzio per lo scarico, diretto od indiretto, nella rete di bonifica sia di acque meteoriche che di acque reflue, di lavaggio o di lavorazione derivanti dalla presenza di insediamenti produttivi, commerciali o residenziali, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito del Consorzio.

Per suddette richieste è dovuto il rimborso delle spese istruttorie, per sopralluoghi, accertamenti e pratiche amministrative.

Tali spese dovranno essere preventivamente versate al Consorzio anche in caso di richieste di nulla osta presentate dalle Ditte tramite sportelli unici comunali o altri Enti competenti per l'ottenimento di autorizzazioni allo scarico integrate in pratiche previste dalla vigente normativa pubblica autorizzativa.

Se lo scarico avviene direttamente nella canalizzazione, oltre alla richiesta di nulla osta allo scarico, deve essere presentato dalla Ditta anche la richiesta di concessione per il nuovo manufatto.

Nei casi di nulla osta per scarico di acque domestiche o industriali depurate è previsto il pagamento di un canone annuo come da delibera approvata dal Comitato Amministrativo con proprio provvedimento. Nel caso di unità abitative plurifamiliari, detto **canone** sarà applicato alle singole unità immobiliari.

Art. 15

INVARIANZA IDRAULICA

Le opere di nuova urbanizzazione nel territorio consortile dovranno essere realizzate perseguendo il fine dell'**invarianza idraulica**, come stabilito da deliberazione consorziale.

Il Consorzio si riserva la possibilità, a fronte di conclamate condizioni di "esubero" di potenzialità di ricezione, di permettere l'incremento delle portate di punta in ingresso alla rete.

Il rispetto dell'invarianza idraulica potrà essere perseguito attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione delle portate in ingresso alla rete consorziale, nel rispetto delle prescrizioni riportate nella sopraccitata delibera, che individua la portata massima accettabile e il volume di invaso minimo per diverse fasce di estensione delle aree interessate dalle trasformazioni.

Volumi minimi di accumulo

superfici urbanizzate da 0 a 0,50 Ha;

1 – Portata massima accettabile $Q_i=15$ lt/sec Ha;

2 – Volume minimo invasabile W_i = il valore più alto tra 150 mc/Ha urbanizzato e 215 mc/Ha impermeabilizzato;

superfici urbanizzate da 0,50 a 1,00 Ha

3 – portata massima accettabile $Q_i=12$ lt/sec Ha;

4 – Volume minimo invasabile W_i = il valore più alto tra 200 mc/Ha urbanizzato e 285 mc/Ha impermeabilizzato;

superfici urbanizzate oltre 1,00 Ha

3 – portata massima accettabile $Q_i=8$ lt/sec Ha;

4 – Volume minimo invasabile W_i = il valore più alto tra 350 mc/Ha urbanizzato e 500 mc/Ha impermeabilizzato.

I sopraccitati volumi minimi di accumulo stabiliti, corrispondono unicamente ad una soglia di compatibilità per il corretto funzionamento del sistema di scolo consorziale.

Resta nella facoltà e responsabilità del richiedente, la progettazione e la realizzazione di opere atte a garantire un adeguato grado di sicurezza idraulica all'area urbanizzata.

Al Consorzio pertanto non potrà essere ascritta alcuna responsabilità in caso di verificata insufficienza del volume incamerato con conseguenti condizioni di crisi per allagamento delle aree urbanizzate.

Art. 16

DIRITTI DI TERZI

Il rilascio della concessione/licenza e del nulla osta non pregiudica in modo alcuno gli eventuali diritti di terzi, siano essi privati cittadini od enti.

Art. 17

ESECUZIONE DEI LAVORI - PRESCRIZIONI TECNICHE

Tutti i lavori relativi alla realizzazione delle opere concesse devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione e della stabilità dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria, oltre che del rispetto delle normative di legge in campo ambientale e della sicurezza sul lavoro.

Prima di iniziare i lavori oggetto della concessione il Concessionario dovrà sottoscrivere, per accettazione, il disciplinare di concessione contenente le prescrizioni tecniche impartite dal Consorzio. Successivamente il Concessionario è tenuto a prendere accordi con i tecnici consorziali facenti capo ai centri operativi di competenza per ricevere le necessarie indicazioni operative e per concordare le modalità esecutive.

Qualora, entro 60 giorni dalla trasmissione dell'atto di concessione, questo non venga restituito al Consorzio firmato per accettazione, lo stesso si intenderà revocato.

In qualunque momento il personale consorziale ha facoltà di accedere al cantiere e di verificare il puntuale adempimento degli impegni assunti dal Concessionario stesso nei confronti del Consorzio con la sottoscrizione del disciplinare.

Il Concessionario deve inoltre osservare tutte le ulteriori prescrizioni tecniche che il Consorzio dovesse impartire in corso di esecuzione.

Non appena ultimati i lavori, il Concessionario è tenuto a darne avviso ai predetti Uffici Tecnici territoriali per le operazioni di riscontro.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia in fase esecutiva che durante l'esercizio, nessuna variante può essere apportata senza la preventiva autorizzazione del Consorzio.

Art. 18

MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONCESSE

Alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, e all'esercizio delle opere deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria assoluta responsabilità, il

Concessionario.

In difetto, previo preavviso, interverrà d'ufficio il Consorzio, con addebito delle relative spese al Concessionario stesso.

Nel caso in cui l'esercizio dell'opera comporti manovre che possono incidere sulla normale funzionalità idraulica con possibili danni ad altri consorziati, le stesse dovranno essere effettuate dal personale consorziale competente sul territorio.

Art. 19

RIPARAZIONE DEI DANNI ALLE PERTINENZE DEMANIALI

Il Concessionario, sia nell'eseguire l'opera oggetto di concessione sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti.

Qualora il Concessionario non vi ottemperi, previo preavviso, all'esecuzione dei lavori provvede il Consorzio d'ufficio, con addebito delle relative spese al Concessionario stesso.

Art. 20

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario assume la piena responsabilità, sia civile che penale, delle opere date in concessione.

Il Concessionario tiene indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone od alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure tiene sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia, anche di carattere giudiziario, che possano essere promossi da terzi, amministrazioni pubbliche, enti o privati, in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione.

Art. 21

DANNI ALLE OPERE OGGETTO DI CONCESSIONE, LICENZA O NULLAOSTA

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura ed entità che possano derivare all'opera oggetto di concessione/licenza o nulla osta a seguito di dissesti e/o eventi calamitosi che interessino la proprietà demaniale o

consorziale o le sue pertinenze.

In fattispecie, il Concessionario dovrà rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come dovrà rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione/licenza.

Art. 22

ESIGENZE IDRAULICHE

Il Consorzio concedente ha la facoltà insindacabile di imporre al Concessionario, nell'arco di validità della concessione/licenza, nuove condizioni così come di imporre, in dipendenza di esigenze idrauliche e irrigue o, comunque, dell'esecuzione di lavori consorziali, la demolizione o la modifica delle opere oggetto della concessione/licenza stessa, a cura e spese del Concessionario.

In difetto, interverrà d'ufficio il Consorzio, con addebito delle relative spese al Concessionario stesso.

Quanto sopra non deve assolutamente comportare per il Consorzio obbligo alcuno di ripristinare in tutto o in parte le opere demolite né di opporvi modifiche o di corrispondere al Concessionario, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

Art. 23

EFFICACIA DELLA CONCESSIONE O LICENZA

La concessione o licenza dispiega efficacia al momento del rilascio. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto al Consorzio sia l'ultimazione dei lavori che la corrispondenza dello stato di fatto con gli atti progettuali e le prescrizioni consorziali. Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione dei lavori.

Art. 24

ESECUZIONE LAVORI D'UFFICIO

Le spese relative a qualsiasi lavoro eseguito d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rimesse dal Concessionario. In caso di inadempienza, la concessione o licenza decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e delle inadempienze riscontrate.

Art. 25

ACCESSO ALLE OPERE

Durante l'arco di validità della concessione/licenza, al personale consorziale deve, in qualsiasi momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate dalle opere oggetto della concessione/licenza, affinché si possa effettuare ogni accertamento e/o intervento ritenuti necessari.

Ove necessario dovrà essere installato, a cura e spese del Concessionario, l'apposito dispositivo fornito dal Consorzio contenente apposita chiave.

Art. 26

REVOCA DELLA CONCESSIONE/LICENZA

L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione/licenza comporta la revoca immediata della concessione/licenza stessa e la perdita dell'eventuale cauzione prestata a garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 137 lettera c) del R.D. 8/5/1904 n. 368, che conferisce al Consorzio potere insindacabile al riguardo; resta salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza dalla concessione/licenza e dalle inadempienze riscontrate. Nel caso in cui l'inadempienza del concessionario comporti l'esecuzione di lavori da parte del Consorzio, il Concessionario dovrà rimborsare tutte le spese sostenute.

Art. 27

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà del fondo su cui insiste o è a servizio l'opera oggetto di concessione/licenza, il Concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto la propria responsabilità, le generalità complete ed il domicilio del subentrante.

In caso di mancata comunicazione l'intestatario della concessione resta responsabile a tutti gli effetti della medesima.

Il subentrante, con l'acquisto dell'immobile, succede automaticamente nella concessione, salvo disdetta scritta indirizzata al Consorzio.

Art. 28

DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni/licenze.

Art. 29

NORME TRANSITORIE

Restano in vigore, fino alla loro scadenza, le concessioni rilasciate sulla base del precedente Regolamento e dei Regolamenti dei soppressi Consorzi di Bonifica 1° Circondario, 2° Circondario, Valli di Vecchio Reno e Generale di Bonifica.

Opere esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento

Tutte le opere/manufatti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono esistenti sulla rete dei canali di bonifica o loro pertinenze, ma per i quali, pur sussistendone i presupposti, non risulta rilasciata alcuna concessione, devono essere regolarizzati mediante il rilascio di apposita concessione.

Ai sensi dell'art. 133 del R.D. 368/1904, le opere già esistenti alla data dell'8 maggio 1904 e le opere che per una nuova bonificazione, o per la modifica della rete di bonifica esistente, si trovino a distanza minore di quelle rispettivamente prescritte, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite.

Stesso principio viene applicato per le opere attualmente presenti a distanze minori a quanto previsto dal presente regolamento se autorizzate in forza di precedenti disposizioni regolamentari di Consorzi ora soppressi.

Le opere esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento di cui al sopra citato art. 4 lettera c (edifici adibiti a qualsiasi uso e scopo), fermi restando i limiti di inedificabilità assoluta previsti dall'art.133 del R.D. 368/1904, possono essere regolarizzate a distanze inferiori a quelle previste dal vigente regolamento, purché non costituiscano pericolo idraulico e/o pregiudizio dell'attività di bonifica. A tal fine il Consorzio rilascerà, d'ufficio o su domanda di parte, un'autorizzazione in sanatoria che l'interessato dovrà sottoscrivere per accettazione, assumendosi i rischi e gli oneri di manutenzione dell'opera anche per eventuali danni connessi alla vicinanza della stessa al canale consortile.

Le opere di cui all'art.4 lettere b/d/e/f/g/h/i/l/m/n/p/q, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere regolarizzate solo nel rispetto delle distanze previste dal vigente regolamento. In alternativa dovranno essere rimosse o poste a distanza regolamentare.

Le condotte e/o cavidotti attualmente presenti, in forza di precedenti autorizzazioni, nei rilevati arginali che svolgono funzione di contenimento idraulico sono tollerate e ne è ammessa la manutenzione, ordinaria e straordinaria, ma giunte a naturale deperimento dovranno essere sostituite con condotte posate nel rispetto della distanza minima dall'unghia arginale prevista dal vigente regolamento.

Prese irrigue esistenti su rete di distribuzione irrigua specializzata

A partire dall'approvazione del presente Regolamento, l'unità operativa Concessioni del Consorzio invierà una comunicazione ad ogni concessionario di presa irrigua, ubicata sulla rete di distribuzione irrigua specializzata, individuata nella cartografia allegata al presente regolamento, regolarmente autorizzata e in regola con il pagamento dei canoni pregressi, nella quale nel successivo termine di giorni 30 verrà chiesto al concessionario di cedere gratuitamente in proprietà al Consorzio il manufatto ubicato sulla linea demaniale.

Il concessionario potrà quindi manifestare la volontà di cedere il manufatto con comunicazione da inviare al Consorzio entro i successivi 30 giorni.

In questa fattispecie, il Consorzio dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente diverrà proprietario del manufatto e ne dovrà curare la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il concessionario in questo caso non sarà più tenuto al pagamento di alcun canone concessorio.

Nel caso in cui, viceversa, il concessionario non intenda perseguire la cessione del manufatto, lo stesso rimarrà nella propria disponibilità. In questo caso il concessionario rimarrà proprietario del manufatto e ne dovrà curare la manutenzione ordinaria e straordinaria; sarà tenuto al pagamento del canone concessorio, mentre la conduzione sarà sempre a carico del Consorzio.

Alla scadenza della concessione il manufatto verrà rimosso come da disciplinare, a cura e spese del concessionario, o acquisito al patrimonio del Consorzio senza che nulla debba essere dovuto al concessionario.

Scarichi esistenti nella rete idraulica in gestione al Consorzio

Gli scarichi di acque reflue esistenti nella rete di bonifica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che interessano canali rientranti nel "caso 1" (esclusi i canali irrigui) di cui alla delibera consorziale n. 223 del 09/09/2022, potranno essere tollerati nei seguenti casi:

- se in possesso di nulla osta idraulico/concessione precedentemente rilasciato dal Consorzio;
- se in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dell'Ente competente in materia ambientale;

La realizzazione di modeste modifiche a scarichi esistenti di cui ai sopraccitati punti, riguardanti la medesima unità immobiliare, potrà essere valutata positivamente dal Consorzio, nel caso in cui le stesse non determinino aggravii significativi alla rete di bonifica in termini di portata idraulica.

Art. 30

FORO COMPETENTE

Per ogni effetto, derivante dal rilascio della concessione o della licenza e per ogni eventuale controversia ad essa relativa, è competente il Foro di Ferrara.

Art. 31

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno **01/01/2023**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle richieste di concessione presentate successivamente all'entrata in vigore del medesimo.